

# LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

FRANCESCA BONACCORSI

*Profili risarcitori del danno non patrimoniale  
da demansionamento*

CEDAM

- CASS. CIV., sez. lav., 5.10.2009, n. 21223  
Conferma App. Catania, 18.10.2005

DANNI CIVILI - DANNO ESISTENZIALE - AUTONOMIA - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ (Cost., art. 2; cod. civ., artt. 2056, 2059, 2697)

**Mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni.**

*dal testo:*

**Il fatto.** La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della impugnazione avanzata da V.S., condannava la società in epigrafe, di cui il V. era dipendente, al risarcimento del danno conseguente all'accertato illegittimo demansionamento dal 5° livello B-CS CCNL di categoria (meccanico di sala) a mansioni di 1° livello (trasportatore di acidi con carrello a spinta) dal luglio 1995 in poi. I giudici di secondo grado, per quello che interessa in questa sede, premesso che il V., nel ricorso di primo grado, aveva fatto riferimento, ai fini del risarcimento del danno, alla lesione professionale, al mancato accrescimento delle sue capacità professionali, all'ostacolo alla progressione di carriera ed alla lesione morale subita, ritenevano provato il danno per effetto "dell'impovertimento conseguente al demansionamento di ben cinque livelli, come accertato con effetto di giudicato dallo stesso Tribunale, e ben può liquidarsi ... equitativamente tenendo conto della lunga durata della dequalificazione dal 1995 ad oggi e della notevole differenza tra le

mansioni assegnate e quelle d'inquadramento". Avverso tale sentenza la società in epigrafe ricorreva in cassazione sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria. Parte intimata resisteva con controricorso e depositava memoria illustrativa.

**I motivi.** Con l'unico motivo d'impugnazione la società in epigrafe deduce violazione degli artt. 2103, 2697 e 1226 cc nonché omessa, insufficiente motivazione. Sostiene che la domanda del V., in punto di risarcimento del danno è priva di qualsivoglia elemento di specificazione ed assolutamente carente di qualsivoglia indicazione anche meramente indiziaria che in qualche modo asseveri l'esistenza di un danno. Critica il ricorso al principio dell'automatismo e ribadisce il difetto di qualsiasi allegazione. Allega che il demansionamento è stato necessario per evitare il licenziamento conseguente a ristrutturazione che ha visto contrarsi drasticamente le mansioni svolte dal V. La censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 6572/06, nel comporre il contrasto sorto in seno alla sezione lavoro della Cassazione, hanno sancito che "in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità al-

l'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precise e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove».

A tale principio la Corte territoriale si è sostanzialmente adeguata in quanto, sul presupposto dell'accertato, con effetto di giudicato, demansionamento dal 5° livello B-CS CCNL di categoria (meccanico di sala) a mansioni di 1° livello (trasportatore 4 di acidi con carrello a spinta), tenendo conto delle specifiche allegazioni, di cui al ricorso di primo grado, del V. – relativamente alla lesione professionale, al mancato accrescimento delle sue capacità professionali, all'ostacolo alla progressione di carriera ed alla lesione morale subita – ha ritenuto, con ragionamento presuntivo, immune da vizi logici, provato il danno per effetto dell'impoverimento conseguente al demansionamento di ben cinque livelli e della lunga durata della dequalificazione «dal 1995 ad oggi». Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. (Omissis)

[BATTIMIELLO *Presidente* – NAPOLETANO *Estensore* – MATERA *P.M.* (concl. conf.). – Microelectronics s.p.a. (avv.ti Antonini, Leonardi e Andronico) – V.S. (avv.ti Bertolone e Rizzo)]

## I

**Nota di commento:** «*Profili risarcitori del danno non patrimoniale da demansionamento*»

### I. Il caso

Nel pronuncia in commento la Corte di cassazione torna ad occuparsi del *danno non patrimoniale da demansionamento* e della problemati-

ca relativa alla *prova di questo tipo di pregiudizio*.

Nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado il lavoratore aveva chiesto (ed ottenuto) il risarcimento del danno patrimoniale e del danno esistenziale derivanti dal mancato accrescimento professionale e dall'ostacolo alla progressione di carriera subiti a seguito di un demansionamento di ben cinque livelli. Come spesso avviene in queste ipotesi, il datore di lavoro aveva impugnato la sentenza lamentando, da una parte, la mancata prova del danno non patrimoniale da demansionamento e sostenendo, dall'altra parte, che il demansionamento si sarebbe reso comunque necessario per evitare il licenziamento del lavoratore.

La Supr. Corte ritenendo però infondate le censure mosse dal ricorrente e, richiamandosi a quanto espresso, sul punto, dalle sez. un. nella nota pronuncia del marzo 2006 (CASS., sez. un., 14.3.2006, n. 6572, *infra*, sez. III), ha affermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto provato il danno esistenziale da demansionamento sulla scorta delle allegazioni prodotte dal ricorrente relativamente alla lesione professionale, al mancato accrescimento delle capacità professionali del ricorrente, all'ostacolo alla sua progressione di carriera ed alla lesione morale da questi subita.

## II. Le questioni

1. IL DANNO ESISTENZIALE DA DEMANSIONAMENTO: UN CONCETTO DURO A MORIRE. Come è stato acutamente osservato in dottrina, nel diritto del lavoro sembra potersi rivenire il «*paradosso (...)* per cui la cultura lavoristica, che per prima è stata capace di far germinare nell'ordinamento giuridico un'idea dell'uomo non circoscritta all'avere, ma estesa all'essere della persona, ha incontrato difficoltà, o ha rivelato, quanto meno, un certo imbarazzo, nel tematizzare la problematica dei danni alla persona del lavoratore» (DEL PUNTA, 195, *infra*, sez. IV).

L'affermazione, ormai non più recentissima, continua ad essere estremamente attuale. Dalla sentenza in commento traspare chiaramente la difficoltà che la sez. lav. della Supr. Corte incontra nell'affrontare una problematica che pure troverebbe, nella materia lavoristica, un terreno assai fertile sul quale svilupparsi. Sembra, infatti, che proprio la sez. lav. sia ancora molto restia a seguire ed a fare propria l'evoluzione giurisprudenziale che, sul danno alla persona, si registra in seno alle sezioni civili.

Il riferimento è, in primo luogo, al richiamo che la Corte di cassazione fa al concetto di danno esistenziale.

È noto che da un'illegittima dequalificazione possono scaturire varie tipologie di danni patrimoniali

(ad esempio, danni da mancata retribuzione, da perdita di *chance* di carriera, da impoverimento o da mancato accrescimento del proprio bagaglio professionale, tutti derivanti dalla violazione dell'art. 2103 cod. civ.) e non patrimoniali (ad esempio, danni da lesione dell'immagine, della dignità e della reputazione personale e professionale del lavoratore, tutti derivanti dalla lesione dell'art. 2087 cod. civ.), generalmente ricomprese all'interno della macro-categoria del c.d. danno da demansionamento.

Tralasciando l'analisi dei pregiudizi di natura patrimoniale, che non sono stati oggetto di indagine nella sentenza in commento, occorre concentrare l'attenzione sul modo in cui la Supr. Corte affronta la problematica dei danni non patrimoniali da demansionamento.

Nella pronuncia in commento la Cassazione richiama la figura del danno esistenziale per ribadire la sua ontologica autonomia rispetto al danno biologico.

Non è la prima volta che la Corte di cassazione fa espresso riferimento alla figura del danno esistenziale trattando di danni da demansionamento. Basti osservare, a tal proposito, che la massima citata nella pronuncia in commento appartiene alla nota sentenza del marzo 2006 (CASS., sez. un., 24.3.2006, n. 6572, *infra*, sez. III), nella quale la Supr. Corte provò, tra l'altro, a definire che cosa dovesse intendersi per danno esistenziale.

Da quel lontano 2006, però, intorno al danno non patrimoniale si sono registrate numerose ed importanti evoluzioni interpretative, culminate nei *dicta* delle pronunce dell'11.11.2008. Per quel che qui più interessa, queste ultime sentenze, dopo aver più volte affermato che «di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere», hanno affrontato anche la tematica del danno non patrimoniale da demansionamento, precisando che né la sentenza n. 6572/2006, né quelle che ad essa si sono richiamate possono confortare «la tesi di quanti configurano il danno esistenziale come autonoma categoria, destinata ad assumere rilievo anche al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro» (CASS., sez. un., 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, *infra*, sez. III).

Il messaggio, sicuramente chiaro, non era, forse, abbastanza forte da raggiungere anche la sez. lav. della Cassazione, che non sembra essersi mai veramente «adeguata» allo schema tracciato dalle sentenze del 2008.

A distanza di poco più di un mese dalla loro emanazione, la sez. lav. della Supr. Corte è, infatti, tornata a parlare di danno esistenziale come categoria autonoma e meritevole di tutela risarcitoria (CASS., 19.12.2008, n. 29832, *infra*, sez. III), e la pronuncia in commento, con il suo disinvolto riferimento alla

figura del danno esistenziale, non fa altro che confermare questo particolare orientamento.

Non è davvero facile cogliere il motivo per cui la Cassazione abbia (nuovamente) voluto sconfessare se stessa, richiamandosi ad espressioni che con tanta fatica aveva cercato di eliminare. Si può ipotizzare che, in realtà, la Supr. Corte non volesse affatto far risorgere dalle proprie ceneri il danno esistenziale. Il riferimento a questo tipo di pregiudizio è contenuto soltanto nella massima delle sez. un. del 2006 che la Cassazione riporta e fa propria: si può, quindi, supporre che il richiamo al danno esistenziale sia soltanto il frutto di una «svista», di una acritica riproduzione alla quale non è seguita alcuna (doverosa) precisazione. Anche in questo caso, però, la pronuncia della Supr. Corte non può andare esente da critiche.

Per affermare la risarcibilità dei pregiudizi che vanno ad incidere sulla persona del lavoratore sarebbe stato, infatti, sufficiente (e sicuramente preferibile) operare un richiamo alla tutela costituzionale offerta in queste ipotesi dagli artt. 1, 3, 4, 35 e 41 Cost., ed affermare che il danno non patrimoniale da demansionamento, se adeguatamente provato in giudizio, è sempre meritevole di risarcimento in quanto derivante dalla lesione di interessi inviolabili dell'uomo, costituzionalmente protetti.

D'altra parte, anche a voler riportare integralmente l'autorevole massima della pronuncia del 2006, la Supr. Corte avrebbe potuto (*rectius*, dovuto) comunque «correggere il tiro». Così è stato fatto, per esempio, in una recente sentenza nella quale la Cassazione ha sì richiamato il *dictum* della sent. n. 6572/2006, ma ha avuto anche cura di precisare che «il danno esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno non patrimoniale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato, richiedendosi, nei casi in cui sia risarcibile come danno non patrimoniale, che sussista da parte del richiedente l'allegazione di elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio» (CASS., 30.9.2009, n. 20980, *infra*, sez. III).

**2. LA PROVA DEL PREGIUDIZIO TRA PRESUNZIONI E DANNI IN RE IPSA.** Il riferimento al danno esistenziale serve, peraltro, alla Corte di cassazione per ribadire (o, quantomeno, per tentare di ribadire) alcuni principi in materia di onere della prova del danno da demansionamento.

Con la più volte citata sentenza delle sez. un. del marzo 2006, la Cassazione era intervenuta anche (e soprattutto) a risolvere il contrasto che si era, nel tempo, venuto a creare tra quanti ritenevano risarcibile il danno da demansionamento anche in assenza di una prova concreta del pregiudizio patito da parte del danneggiato o, comunque, anche quando il

danno fosse stato presunto in base all'*id quod plerumque accidit* e quanti, al contrario, ritenevano indispensabile che il danneggiato fornisse in giudizio la prova dell'esistenza del danno. Nel tentare di ricomporre tale dissidio dottrinale e giurisprudenziale, le sez. un. della Cassazione avevano affermato che *«dall'inadempimento datoriale non deriva (...) automaticamente l'esistenza del danno»*: difatti, *«proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (...) che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno»* (CASS., sez. un., 24.3.2006, n. 6572, *infra*, sez. III).

Il principio affermato dalle sez. un. non può non essere condiviso.

Il demansionamento costituisce indubbiamente un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, e l'ordinamento italiano prevede già un'apposita sanzione per questo tipo di illecito: la corresponsione, al lavoratore, dello stipendio che gli sarebbe normalmente spettato in assenza dell'avvenuto demansionamento. In quest'ipotesi sul lavoratore non grava l'onere probatorio di dimostrare di aver effettivamente percepito una retribuzione minore rispetto a quella originaria: è l'ordinamento stesso a riconoscergli, automaticamente, la possibilità di ottenere il pagamento del salario iniziale. Tale automatismo vale, però, solo per la sanzione prevista *ex lege* dall'ordinamento, e non anche per il (radicalmente) diverso risarcimento dei danni ulteriori che il lavoratore dichiara di aver subito. In quest'ultimo caso è, quindi, onere del lavoratore allegare e provare in giudizio gli elementi di fatto comprovanti una lesione, patrimoniale o non patrimoniale, della sua sfera personale, diversa ed ulteriore rispetto alla mancata retribuzione causata dal demansionamento. La prova potrà, ovviamente, essere fornita anche in via presuntiva, ma solo tramite la dimostrazione di un serie concatenata di circostanze effettivamente gravi, precise e concordanti dalle quali il giudice, attraverso il suo prudente apprezzamento, potrà dedurre l'esistenza del pregiudizio lamentato dal lavoratore.

Con la pronuncia in esame la Corte di cassazione si richiama, quindi, all'intervento delle sez. un. del 2006 per affermare che *«il danno esistenziale (...) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (...) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno»*.

In applicazione di tale principio di diritto, la Supr. Corte conferma la validità delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, affermando che *«tenendo conto delle specifiche allegazioni, relativamente alla lesione professionale, al mancato accrescimento delle sue capacità professionali, all'ostacolo alla progressione di carriera ed alla lesione morale subita»* era corretto presumere e, quindi, ritenere provato il danno esistenziale.

Anche sotto questo secondo profilo, la conclusione cui giunge la Cassazione nella pronuncia in commento non pare condivisibile.

Ed invero, le circostanze di fatto richiamate in sentenza non sembrano, in realtà, lasciar presumere l'esistenza di un danno non patrimoniale da demansionamento.

In primo luogo, non appare corretto il riferimento alla lesione professionale del lavoratore, al mancato accrescimento delle sue capacità professionali ed all'ostacolo alla progressione della sua carriera. Una valutazione di tali elementi ai fini della prova del danno non patrimoniale da demansionamento porterebbe, infatti, ad un'inaccettabile duplicazione risarcitoria, trattandosi di circostanze che vengono già in rilievo per la prova del danno patrimoniale da demansionamento.

In secondo luogo, appare lapalissiano il richiamo alla lesione morale subita, perché delle due l'una. O si ritiene che il pregiudizio morale coincida con il pregiudizio definito come esistenziale, ma allora non ha alcun senso considerare il primo quale elemento da cui presumere il secondo, trattandosi sempre del medesimo tipo di danno. Oppure si tratta di due pregiudizi differenti, e allora la questione si complica ulteriormente. Da un lato, non si capisce perché mai dall'esistenza di un danno morale si dovrebbe dedurre la sussistenza di un danno esistenziale. Dall'altro, è palese la duplicazione risarcitoria cui si darebbe luogo considerando il danno morale ed il danno esistenziale da demansionamento quali tipologie di pregiudizi differenti e, quindi, autonomamente risarcibili.

Per la verità, già nel testo della sentenza n. 6572/2006 erano richiamati, ai fini della prova, molti elementi che non potevano certo essere posti a diretto fondamento di quel processo logico-giuridico di formazione della prova, in quanto privi dei requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ.

La pronuncia in commento non fa altro che acuire le problematiche connesse a questo delicato aspetto. Accertare gli elementi indicati dalla sentenza in commento significa solo accertare l'avvenuto demansionamento e non il danno conseguente: diversamente, non avrebbe avuto senso la precisazione – pure essa contenuta nella pronuncia delle sez. un. del 2006 – secondo cui *«non può (...) escludersi*



(...) che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore (...): se è così sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e quindi non c'è nulla da risarcire» (CASS., sez. un., 24.3.2006, n. 6572, *infra*, sez. III).

Se il relativo risarcimento è concesso in base alla semplice prova degli elementi indicati nella sentenza in commento, è evidente che il danno non patrimoniale da demansionamento viene, di fatto, ritenuto sussistente *in re ipsa*, e che il richiamo alle presunzioni si riduce ad un mero *escamotage* tecnico. Il rischio che, così opinando, si corre, è quello di passare, tanto fittiziamente quanto arbitrariamente, da un sistema di tipo risarcitorio ad un sistema di pene private, in una prospettiva che «pur percorribile de iure condendo nell'ottica di una maggiore garanzia del lavoratore, non può essere, però, introdotta autonomamente dall'interprete» (GIAMMARRIA, 925), e non ci si potrà, poi, stupire se in giurisprudenza si continua ad affermare che «l'onere gravante sull'attore in tali casi è (...) solo apparente, posto che la sussistenza della sofferenza morale potrà essere dal giudice ricavata anche solo dalla dimostrazione delle modalità dell'illecito e/o che l'illecito ha causato una lesione personale di quel dato tipo e con quelle date caratteristiche» (così APP. REGGIO CALABRIA, 19.11.2009, *infra*, sez. III).

### III. I precedenti

1. IL DANNO ESISTENZIALE DA DEMANSIONAMENTO: UN CONCETTO DURO A MORIRE. Per le precisazioni richiamate nel commento circa la figura del danno esistenziale si vedano CASS., sez. un., 14.3.2006, n. 6572, in questa *Rivista*, 2006, I, 1132; CASS., sez. un., 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, in *Danno e resp.*, 2009, 19.

Per una prima indicazione di alcune pronunce che, pur dopo le pronunce del novembre 2008 della Supr. Corte, fanno ancora riferimento al danno esistenziale come autonoma categoria di danno si vedano TRIB. ROMA, 13.7.2009, in *www.altalex.com*; TRIB. ROMA, 30.7.2009, in *www.personaedanno.it*. Al contrario, rifiutano la categoria del danno esistenziale CASS., sez. un., 16.2.2009, n. 3677, in *Giur. it.*, 2009, 1989; CASS., 13.6.2009, n. 11048, in *Mass. Giur. it.*, 2009; CASS., sez. un., 19.8.2009, n. 18356, in *La resp. civ.*, 2009, 984.

In generale, sul danno non patrimoniale da demansionamento si vedano, solo per citare alcune tra le sentenze più recenti e significative, T.A.R. CAMPANIA, 5.4.2007, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; TRIB. MILANO, 5.12.2008, in *Lav. nella giur.*, 2009, 417; CONS. STATO, IV sez., 6.7.2009, n. 4332, in

*www.leggiditaliaprofessionale.it*; CASS., sez. lav., 12.5.2009, n. 10864, in *Lav. nella giur.*, 2009, 949; CASS., sez. lav., 26.2.2009, n. 4652, in *Mass. Giur. it.*, 2009.

In particolare, sul danno esistenziale da demansionamento si vedano TRIB. REGGIO CALABRIA, 15.7.2009, in *www.personaedanno.it*; TRIB. RAVENNA, 23.3.2009, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; CASS., sez. lav., 19.12.2008, n. 29832, *ibidem*; TRIB. GENOVA, 24.10.2008, *ibidem*; T.A.R. LAZIO, 1° 9.2008, *ibidem*; TRIB. MILANO, 30.7.2008, in *Lav. nella giur.*, 2009, 96; CONS. STATO, VI sez., 6.5.2008, n. 2015, in *Giorn. dir. amm.*, 2008, 783; TRIB. CASSINO, 13.3.2008, *ibidem*; APP. FIRENZE, 12.2.2008, *ibidem*; TRIB. IVREA, 30.1.2008, in *Corr. merito*, 2008, 547; TRIB. CASSINO, 11.5.2007, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; APP. ANCONA, 2.10.2006, *ibidem*; CASS., sez. lav., 25.9.2006, n. 20804.

2. LA PROVA DEL PREGIUDIZIO TRA PRESUNZIONI E DANNI IN RE IPSA. Consideravano il danno non patrimoniale da demansionamento *in re ipsa* o, comunque, lo presumevano sulla base dell'*id quod plerumque accidit* CASS., sez. lav., 29.4.2004, n. 8271, in *Gius.*, 2004, 3445; CASS., sez. lav., 16.8.2004, n. 15955, in *Mass. Giur. it.*, 2004; CASS., sez. lav., 26.5.2004, n. 10157, in *Lav. nella giur.*, 2004, 1265; CASS., sez. lav., 27.8.2003, n. 12553, in *Arch. civ.*, 2004, 794; CASS., sez. lav., 22.2.2003, n. 2763, in *Orient. giur. lav.*, 2003, 311; CASS., sez. lav., 1° 6.2002, n. 7967, in *Lav. e prev. oggi*, 2002, 1179; CASS., sez. lav., 14.11.2001, n. 14199, in *Riv. giur. lav.*, 2002, 1079; CASS., sez. lav., 2.11.2001, n. 13580, *ibidem*, 233. Nella giurisprudenza di merito si vedano TRIB. ROMA, 15.2.2005, in *Foro it.*, 2005, I, 1233; TRIB. SIENA, 28.7.2003, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, 673; TRIB. VITERBO, 30.4.2003, in *Dir. lav.*, 2004, 45; TRIB. MILANO, 29.3.2003, in *Orient. giur. lav.*, 2003, 43; TRIB. MILANO, 9.4.2002, *ibidem*, 249; TRIB. MILANO, 22.12.2001, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2002, 377; APP. MILANO, 11.5.2001, in *Orient. giur. lav.*, 2001, 261; TRIB. MILANO, 4.5.2001, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2001, 705; TRIB. MILANO, 12.3.2001, in *Orient. giur. lav.*, 2001, 43; TRIB. BERGAMO, 24.5.2000, in *Arg. dir. lav.*, 2000, 851; TRIB. MILANO, 26.4.2000, in *Orient. giur. lav.*, 2000, 375; TRIB. ROMA, 4.4.2000, *ibidem*, 370.

Richiedevano, invece, la prova rigorosa del danno da demansionamento CASS., sez. lav., 30.9.2009, n. 20980, in *www.altalex.com*; CASS., sez. lav., 28.5.2004, n. 10361, in *Orient. giur. lav.*, 2004, 337; CASS., sez. lav., 8.11.2003, n. 16792, in *Dir. lav.*, 2004, 44; CASS., sez. lav., 24.10.2003, n. 16004, in *Foro it.*, 2004, I, 781; CASS., sez. lav., 4.6.2003, n. 8904, in *Orient. giur. lav.*, 2003, 523. Nella giurisprudenza di merito si vedano APP. MILANO, 21.10.2003, in *Lav. nella giur.*, 2004,

507; APP. MILANO, 6.10.2003, in *Orient. giur. lav.*, 2003, 507; TRIB. PINEROLO, 6.2.2003, in questa *Rivista*, 2003, I, 513; TRIB. MILANO, 10.6.2000, in *Orient. giur. lav.*, 2000, 367; APP. MILANO, 10.6.2000, in *Lav. nella giur.*, 2000, 1170.

Per alcune precisazioni in materia di onere della prova del danno non patrimoniale da demansionamento nella giurisprudenza successiva alla pronuncia delle sez. un. del marzo 2006 si vedano APP. GENOVA, 20.12.2006, in *www.personaedanno.it*; T.A.R. CAMPANIA, 26.9.2007, *ibidem*; CASS., sez. lav., 7.3.2007, n. 5221, in *La resp. civ.*, 2007, 758; TRIB. NOVARA, sez. lav., 5.3.2007, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; CASS., sez. lav., 19.12.2008, n. 29832, *ibidem*; APP. FIRENZE, 12.2.2008, *ibidem*; TRIB. GENOVA, 24.10.2008, *ibidem*; CASS., sez. lav., 29.1.2008, n. 1974, *ibidem*; CASS., sez. lav., 1° 7.2009, n. 15405, *ibidem*; TRIB. GENOVA, 9.6.2009, *ibidem*.

La citazione richiamata da ultimo nel commento è tratta da TRIB. REGGIO CALABRIA, 19.11.2009, in *www.altalex.com*.

#### IV. La dottrina

1. IL DANNO ESISTENZIALE DA DEMANSIONAMENTO: UN CONCETTO DURO A MORIRE. Per la citazione richiamata in apertura a questo commento si veda DEL PUNTA, *Diritti della persona e contratto di lavoro*, in *Dir. lav. e rel. ind.*, 2006, 195.

Sul concetto di danno esistenziale dopo le sentenze della Corte di cassazione del novembre 2008 si vedano DIDONE, *Il nuovo «filtro» in cassazione: esercitazione sul danno esistenziale*, in *Giur. it.*, 2009, 1990; ANGIULI, *La riduzione delle poste risarcitorie come effetto della configurazione del «nuovo» danno non patrimoniale*, *ibidem*, 2196; NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 63; POLETTI, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali*, *ibidem*, 76; CASTRONOVO, *Danno esistenziale: il lungo addio*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 2009, 117; CENDON, *Duplicazioni no, risarcimento integrale sì*, *ibidem*, 129; MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce di danno non patrimoniale*, *ibidem*, 249; PATTI, *Le Sezioni Unite e la parabola del danno esistenziale*, *ibidem*, 297; PEDRAZZI, *La beffa (esistenziale) ed il danno (non patrimoniale)*, *ibidem*, 319; PONZANELLI, *Riparazione integrale del danno senza il danno esistenziale*, *ibidem*, 331; SICA, «*Il danno di nessuno*». *Ciò che è vivo e ciò che è morto del danno esistenziale*, *ibidem*, 479.

Sul danno non patrimoniale nel rapporto di lavoro si vedano, solo per citare alcuni tra i contributi

più recenti, OLIVA, *Il danno non patrimoniale nel contratto di lavoro dopo le Sezioni Unite dell'11 novembre 2009*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, cit., 257; VIZIOLI, *Il c.d. «danno esistenziale» ancora di fronte le Sezioni unite della Supr. Corte di cassazione: in particolare la tutela della persona del lavoratore*, in *Giur. it.*, 2009, 6; MUGGIA, *Evoluzione giurisprudenziale nella qualificazione del danno da demansionamento*, in *Lav. nella giur.*, 2009, 443; PICCININI, *Il danno alla persona del lavoratore dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, *ibidem*, 450; VITALETTI, *Danno non patrimoniale e tecniche di tutela del lavoratore*, *ivi*, 2006, 1182; CRICENTI, *Il danno esistenziale da demansionamento*, in questa *Rivista*, 2006, I, 1132; BONACCORSI, *I percorsi del danno non patrimoniale da demansionamento tra dottrina e giurisprudenza*, in *Resp. civ. prev.*, 2006, 2092.

Per un primissimo commento alla sentenza in commento, nel quale si analizza, in particolare, il profilo del danno non patrimoniale si veda SAPONE, *Il danno non patrimoniale torna ad essere un regno a tre*, in *www.personaedanno.it*.

2. LA PROVA DEL PREGIUDIZIO TRA PRESUNZIONI E DANNI IN RE IPSA. In generale, sulla prova del danno da demansionamento dopo la sentenza delle sez. un. della Cassazione del marzo 2006 si vedano in particolare MALZANI, *Il danno da demansionamento professionale e le Sezioni Unite*, in *Danno e resp.*, 2006, 852; ID., *Danno da demansionamento: «il punto» di alcune recenti pronunce della Cassazione*, *ivi*, 2007, 665; PETRACCI, *Danno da dequalificazione e onere della prova per le Sezioni Unite*, in *Lav. nella giur.*, 2006, 773; TUOZZO, *Demansionamento, onere della prova e danno esistenziale*, in *La resp. civ.*, 2006, 883; MEUCCI, *Esigenze di uniformità in tema di prova del danno da demansionamento*, in *www.altalex.com*.

Tra gli aa. che ritenevano il danno da demansionamento sussistente *in re ipsa* o che, comunque, lo presumevano spesso esistente sulla base dell'*id quod plerumque accidit* si vedano MONTUSCHI, *Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1994, 317; PEDRAZZOLI, *Lesioni di beni alla persona e risarcibilità del danno nei rapporti di lavoro*, in *Dir. lav. e rel. ind.*, 1995, 285; MEUCCI, *Il carattere immanente del danno da dequalificazione*, in *Lav. e prev. oggi*, 1999, 2347; PIZZOFRERATO, *Danno esistenziale da demansionamento e da mobbing: il dado è ormai tratto*, in questa *Rivista*, 2003, I, 529; NISTICÒ, *Il danno esistenziale come strumento di tutela della personalità morale del lavoratore*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 443.

Tra gli aa. che, invece, ritenevano sempre necessario provare in giudizio l'esistenza del danno da de-

mansionamento si vedano RICCIUTO, *I danni da dequalificazione professionale. A proposito della proliferazione delle fattispecie di danno*, in *Dir. inf.*, 1993, 659; VALLEBONA, *Tutele giurisdizionali e autotutela individuale del lavoratore*, Cedam, 1995, 160; CECCONI, *Il valore della professionalità: violazione dell'art. 2103 cod. civ. e quantificazione del danno*, in questa *Rivista*, 1996, II, 327; MORONE, *Demansionamento del lavoratore e tutela risarcitoria del danno alla professionalità*, in *Orient. giur. lav.*, 1999, 909; PAPALEONI, *Danno da demansionamento*, in *Mass. giur. lav.*, 1999, 1364; RONDO, *Incertezze in ordine ai criteri di rilevamento e di determinazione del danno da demansionamento*, in *Lav. nella giur.*, 2002, 1076.

Sulla problematica relativa al confine tra risarcimento e pena privata nell'ambito del diritto del lavoro si veda GIAMMARIA, *Osservazioni in tema di danno da dequalificazione professionale*, in *Giur. it.*, 1997, 925.

FRANCESCA BONACCORSI

## II

**Nota di commento:** «*Demansionamento e danno esistenziale: avanti tutta*»

### II. Le questioni

1. ONERE DI ALLEGAZIONE E RISCHIO DELLA PROVA. La pronuncia merita anzitutto attenzione per il richiamo alle regole in tema di onere, o meglio «rischio», della prova.

Il tema non è di poco momento, tanto più allorché si discuta di prova del danno esistenziale; pare che allorché si invochi tale danno, per quanto mascherato sotto l'etichetta «danno non patrimoniale con profili esistenziali», o altre dotate della medesima timidezza, ogni regola, anche la meno discussa, meriti approcci ispirati anche ad esagerati rigori, quasi che il rischio sia quello di essere scambiati per eretici adoratori dell'innominabile pregiudizio.

Si dimentica spesso, nella foga di sopire, che più che di onere si dovrebbe discutere di rischio della prova (sul punto PATTI, *infra*, sez. IV) perché, a ben guardare, si discute di «onere» solo allorché si intenda alludere a un comportamento che, se non tenuto, provoca conseguenze ineluttabili, per il solito negative; si discute viceversa di rischio ove alla mancata azione consegua, per l'appunto, solo il rischio – e non la certezza – che una conseguenza non gradita abbia a prodursi. Può accadere, invero, che sia controparte a confessare quanto utile; ovvero che le allegazioni, e non le prove, siano utili a stimolare un ragionamento presuntivo, come nel caso di specie, ovvero garantiscano l'accesso al notorio.

Alcuna meraviglia, quindi, se tali pacifiche regole debbano valere anche per la prova del pregiudizio esistenziale, e pur se, sempre grazie all'allegazione – questa volta dell'inadempimento altrui – possa seguire il suo accertamento grazie all'incapacità, di controparte, di dimostrare invece di aver diligentemente adempiuto, come vuole la regola di cui all'art. 1218 cod. civ.

Nessun pedissequo automatismo viene applicato, quindi, come invece vorrebbe la società ricorrente nel caso che ci occupa, dai giudici allorché, per l'appunto, si ricorra al ragionamento presuntivo che consente di risalire al fatto ignoto grazie alla coerente e puntuale valorizzazione di precisi elementi; nel caso discusso dalla Supr. Corte individuabili nella caratteristica, durata, gravità, conoscibilità – dentro e fuori il contesto lavorativo – dell'avvenuta dequalificazione del lavoratore, della frustrazione ineluttabile di legittime sue aspirazioni di carriera, della manifestazione di pregiudizi ricadenti anche sulle abitudini di vita dell'interessato.

Prova ne sia il fatto che i giudici ricordano che i fatti, da porre poi a fondamento dell'eventuale pregiudizio anche esistenziale, vanno partitamente allegati attraverso tutti i mezzi che il processo contempla: dalle prove orali alla produzione documentale passando attraverso il notorio e, per l'appunto, il ragionamento presuntivo. Ma l'allegazione non può mancare, e la pronuncia in commento conferma, ancora una volta, che il pregiudizio esistenziale, proprio perché eventuale, non è suscettibile di riconoscimenti forfettari automatici ma, se si è prodotto, va descritto in un percorso che, per il giurista sensibile, è particolarmente affascinante ed attiene alla vita, alle aspirazioni areddituali, all'agenda delle aspettative, legittime, di realizzazione personale non più praticabili.

2. DANNO ESISTENZIALE, BIOLOGICO, E MORALE. La miglior dottrina non ha mai nascosto di avere le idee chiare anche in punto di discriminazione del pregiudizio esistenziale da quello strettamente biologico nonché da quello morale.

Secondo la reprimenda autunnale, per il vero, le scappatelle bagatellari delle quali si sarebbero – ed in alcuni casi si sono – macchiati gli alfieri della trasgressione, identificati nei giudici di pace, avrebbero meritato finalmente chiarezza in ordine anche alle etichette. Ma la dura – e scoordinata – avanzata delle truppe censorie non ha certo avuto il pregio di affrancare gli operatori dal rischio di fare confusione, anzi.

Inaspettatamente, peraltro, la reazione, sin dalle corti di merito, dopo un primo comprensibile sbandamento, si è rivelata più creativa e lungimirante di quanto forse non si aspettassero gli stessi estensori.



Non si è perduto, invero, il chiaro limite tra il patimento interiore, la sofferenza dell'anima, attributi del danno morale, e l'affronto al fare areddituale, alle *chances* di realizzazione, terreno di chiara pertinenza invece del danno esistenziale; così come non hanno dimenticato che il danno biologico consiste invece nella lesione all'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico legale.

A tale distinzione non hanno saputo rinunciare quegli illuminati ermenauti in special modo allorché la loro curiosità ed attenzione sono state catturate dalla necessità di garantire riparazione ai pregiudizi gravi, ai progetti di vita barbaramente interrotti, alle realizzazioni personali le cui *chance* sono state irrimediabilmente compromesse. Si è più coraggiosi, per non dire più lucidi, allorché la lesione è evidente, pretende attenzione (TRIB. TRIESTE, 15.12.2008, ined., che, riconosce, a titolo di danno non patrimoniale, in favore della vedova 300.000 Euro, per la varie sofferenze e compromissioni patite per la perdita del marito); più timidi quando si teme di essere tacciati di romanticismo sol perché manca l'abitudine a guardare alla persona come fulcro non solo di interessi volti al mantenimento dell'integrità psico-biologica, alla difesa dalla sofferenza intima, ma anche alla salvaguardia delle aspettative dinamiche di realizzazione personale estranee alla produzione di reddito.

Ebbene, la Supr. Corte ricorda proprio che il danno esistenziale, a differenza di quello biologico e di quello morale, si identifica in «ogni pregiudizio – che non sia, evidentemente di natura meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile – provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno».

3. QUARTINA AUTUNNALE ADDIO: IL SUPERAMENTO DELLE SEZ. UN. 2008. Singolare che la sezione lavoro, proprio richiamando una pronuncia del 2006 delle sez. un., apostrofi, con l'indifferenza, le stesse sez. un. del 2008 senza conceder loro nemmeno il merito di aver riaperto – con strumenti ed argomenti alquanto discutibili, in verità – la discussione sul danno non patrimoniale.

Eh sì perché nella pronuncia in commento non si legge alcun richiamo alla quartina autunnale, come se non fosse nemmeno apparsa all'orizzonte, ed il dato è certamente significativo. Si combatte una tesi avversaria che, almeno in certa misura, si teme; si ignora con lo strumento dell'indifferenza, invece, un argomento che non si ritiene assorbente.

Ma non si tratta certo di un caso isolato, considerato che la rubrica che raccoglie, grazie all'opera di

Cendon e di «*Persona e danno*» ([www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)), le sentenze *post* autunnali, critiche con l'arresto antiesistenzialista, cresce di giorno in giorno e feconda, inarrestabile, altri terreni magari bisognosi dell'iniziativa altrui.

È vero che il danno da demansionamento non è nuovo a pronunce di stampo marcatamente esistenzialista, ma è altrettanto vero che ormai sono decise, coerenti, apertamente critiche con l'arresto negazionista – e condivisibili per il percorso ermeneutico praticato – molte pronunce di merito e legittimità. Per non parlare della giurisprudenza amministrativa che sembra percorsa da solide radici esistenzialiste (CONS. GIUST. AMMIN. REG. SICILIANA, 14.9.2009, n. 797, riconosce il risarcimento a titolo di danno esistenziale, quantificato, in via equitativa, in 15.000 Euro, «*in considerazione del vulnus che l'azione illegittima della P.A. ha prodotto alla qualità della vita*»; CONS. STATO, 8.9.2009, n. 5266, che riconosce il danno esistenziale subito da un imprenditore a seguito dell'illegittima revoca dell'autorizzazione di Polizia per la gestione di un istituto di vigilanza privata). E ancora: CORTE CONTI, sez. giurisd. Reg. Sic., 3.7.2009, n. 1692; CORTE CONTI, sez. giurisd. Lazio, 9.6.2009, n. 1077.

Possiamo dire che, in fondo, della reprimenda autunnale rimane – forse – solo un dato sul quale vale la pena riflettere: il danno non patrimoniale va ritagliato sul pregiudizio del caso concreto, e non si accontenta di valutazioni solo forfettarie e tanto meno di ritagli ancorati, percentualmente, sul danno biologico poiché non è revocabile in dubbio che pregiudizi morali ed esistenziali non abbisognano di parentele a doppio filo con il danno biologico, quasi dovessero ereditarne lo stigma.

### III. I precedenti

1. ONERE DI ALLEGAZIONE E RISCHIO DELLA PROVA. Le sez. un. della Corte di cassazione, con pronuncia del 30.11.2001, n. 13533, in *Foro it.*, 2002, I, 770, adottando la tesi sino ad allora minoritaria in giurisprudenza, sostengono l'omogeneità del regime della prova per i tre rimedi previsti dall'art. 1453 cod. civ., così come per le ipotesi d'inesatto adempimento o di eccezione d'inadempimento *ex art.* 1460 cod. civ., cosicché, allegato l'inadempimento e il titolo contrattuale, spetta al debitore della prestazione dimostrare di aver diligentemente adempiuto, ovvero l'esistenza di altro fatto estintivo per andare esente da responsabilità.

Le stesse sez. un., con la pronuncia dell'11.11.2008, n. 26972, in questa *Rivista*, 2009, I, 102, ricordano che il giudice può porre a fondamento della propria decisione «*tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di*

comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali può farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva».

CASS., 25.5.2006, n. 12445, in *Mass. Giur. it.*, 2006, tema di *mobbing*, ricorda l'applicazione, anche laddove si discuta di mancato ottemperamento alle cautele previste in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dell'art. 1218 cod. civ. con le conseguenze che la presunzione di colpa determina nella distribuzione dell'onere – *rectius* rischio – della prova.

2. DANNO ESISTENZIALE, BIOLOGICO E MORALE. CASS., sez. lav., 19.12.2008, n. 29832, in *Mass. Giur. it.*, 2008, richiamandosi a CASS., sez. un., 24.3.2006, n. 6572, in *Giur. it.*, 2006, 2042, riconosce al lavoratore demansionato il danno esistenziale; nello stesso senso APP. ROMA, 23.2.2009, reperibile all'indirizzo [www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/016622.aspx?abstract=true](http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/016622.aspx?abstract=true); TRIB. VENEZIA, ord. 3.8.2009, reperibile all'indirizzo [www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/016491.aspx?abstract=true](http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/016491.aspx?abstract=true), liquida oltre tre milioni di Euro in favore di un bambino nonché dei suoi genitori riconoscendo che «*oltre al premium doloris connesso al danno morale, ed al danno biologico esiste un vasto territorio di pregiudizi non bagatellari, non idiosincratici o da disappunto, che attentano ai diritti della persona di indubbio rilievo costituzionale. Ebbene a questi pregiudizi, filtrati attraverso il crivello costituzionale, pare doveroso offrire un adeguato ristoro*».

TRIB. REGGIO CALABRIA, 15.7.2009, reperibile all'indirizzo [www.personaedanno.it/cms/data/articoli/015877.aspx](http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/015877.aspx), che risarcisce espressamente il danno esistenziale da demansionamento, qualificandolo quale ingrediente dell'unico risarcimento globale e complessivamente liquidabile.

TRIB. ARIANO IRPINO, 1° 12.2008, reperibile all'indirizzo [www.personaedanno.it/cms/data/articoli/016460.aspx](http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/016460.aspx), afferma esplicitamente che le sez. un. non hanno affatto decretato la fine del danno esistenziale.

APP. POTENZA, 16.6.2009, reperibile all'indirizzo [www.personaedanno.it/cms/data/articoli/015177.aspx?catalog=2](http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/015177.aspx?catalog=2), che, in tema di danno da morte osserva che «*il danno esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all'espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso, non costituisce una componente o voce né del danno biologico, né del danno morale (che, al contrario, è il pregiudizio derivato da una sof-*

*ferenza contingente e da un turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato, destinata ad attenuarsi nel corso del tempo), ma un autonomo titolo di danno*», precisando subito dopo che il riconoscimento di tale voce «*non può prescindere da una specifica allegazione, nell'atto introduttivo del giudizio e comunque nel corso del primo grado, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo*».

3. QUARTINA AUTUNNALE ADDIO: IL SUPERAMENTO DELLE SEZ. UN. 2008. Sono oramai veramente tante le pronunce di segno esistenzialista: alcune più convinte, altre meno coraggiose, ma insistenti, quasi giornaliere, tanto che la rubrica che le contiene va aggiornata con cadenza continua.

Impressionano, in particolar modo, per lo sconto che non praticano alla pronuncia che avrebbe dovuto renderle tutte vane, a dimostrazione della profondità che la consapevolezza esistenzialista ha ormai raggiunto.

*Ex multis*: TRIB. ROMA, sez. Ostia, 22.10.2009, reperibile all'indirizzo [www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/016328.aspx?abstract=true](http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/016328.aspx?abstract=true), ripercorre con lucidità le ombre dell'arresto autunnale ricordando che le tabelle in uso presso i tribunali non possono certo dirsi comprensive del pregiudizio morale ed esistenziale.

TRIB. ROVERETO, 18.10.2009, reperibile all'indirizzo [www.personaedanno.it/cms/data/articoli/016554.aspx?catalog=1](http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/016554.aspx?catalog=1), dissente, apertamente, con le tesi del sez. un.

#### IV. La dottrina

1. ONERE DI ALLEGAZIONE E RISCHIO DELLA PROVA. Fondamentale il già richiamato commento di PATTI, *Prove. Disposizioni generali*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 1987. Sempre in tema di demansionamento: MEUCCI, *Grava sul datore di lavoro l'onere di provare di non aver dequalificato il dipendente*, su [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), 2006.

2. DANNO ESISTENZIALE, BIOLOGICO E MORALE. In generale sulla teoria del danno esistenziale CENDON, *Persona e danno*, Giuffrè, 2004; CENDON-ZIVIZ, *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, Giuffrè, 2000; CENDON, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Giuffrè, 2003; più di recente CENDON-ROSSI, *Si va affermando un nuovo corso sempre più restio a tipizzazioni*, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), 2006.

Tra le più note voci antiesistenzialiste si segnala PONZANELLI, *Dopo le decisioni delle Sezioni Unite: le «reali» divergenze tra esistenzialisti ed antiesistenzialisti*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009.

3. QUARTINA AUTUNNALE ADDIO: IL SUPERAMENTO DELLE SEZ. UN. 2008. CENDON, *Danno non patrimoniale: duplicazioni no, risarcimento integrale sì*, in *www.personaedanno.it*, 2008; MAZZON, *Quello che ss. uu. 26972/08 non dice, ibidem*.

A mente fredda, dopo la quartina: CENDON, *L'ur-*

*lo e la furia*, in questa *Rivista*, 2009, II, 71 ss.; BILLOTTA, *Le sentenze di merito dopo le sezioni unite del 2008 sul danno non patrimoniale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1499 ss.

NICOLA TODESCHINI

► CORTE COST., 29.10.2009, n. 275

LAVORO (RAPPORTO) - PARITÀ DI TRATTAMENTO - RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - DIRITTO DI OPZIONE DELLA LAVORATRICE ALLA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - ONERE DI DARE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO - ART. 30 D. LEGIS. 11.4.2006, N. 198 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE (Cost., artt. 3, 4, 35, 37; d. legis. 11.4.2006, n. 198, art. 30)

**È costituzionalmente illegittimo l'art. 30 d. legis. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost. nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l'applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.**

*dal testo:*

**Il fatto.** 1. Con ordinanza emessa il 1° dicembre 2008, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30 del decreto legi-

slativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età – a differenza di quanto previsto per il lavoratore di sesso maschile – l'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, pena la recedibilità *ad nutum* di quest'ultimo dal rapporto di lavoro.

Riferisce il rimettente che, con ricorso *ex art.* 414 c.p.c., la signora C.G. aveva convenuto in giudizio l'impresa Manutencoop Facility Management S.p.A., per impugnare il licenziamento a lei intimato in data 9 maggio 2007. La ricorrente aveva esposto di essere stata licenziata in data 9 maggio del 2007 per avere raggiunto l'età pensionabile, senza anticipatamente manifestare la propria intenzione di volere proseguire nel rapporto di lavoro. La difesa di parte ricorrente, insistendo per l'accertamento della illegittimità del recesso, aveva sollevato eccezione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 4, 27 e 35 della Carta costituzionale, della disposizione di cui all'art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, che, a suo dire, aveva reintrodotto lo stesso onere di comunicazione già dichiarato incostituzionale con ripetuti pronunciamenti della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 1986, n. 498 del 1988 e n. 256 del 2002).

Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale aveva dichiarato dapprima l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966 e di altre disposizioni connesse (sentenza n. 137 del 1986), «nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e,